

10/10

Gregorio Luzzi

Dr. Luigi Luzzi

Ufficiali Sanitari

C. Luzzi

Vech. CC 89

1905

1509 M

G. J. 105

Nella mia ultima tornata la  
Giunta di Deliberazione di dare omologazione alla  
C.V. di predizione mio schema di Regolamen-  
to di Pubblici Beni, dovute essere  
date alla nuova perizia. Legittime  
ed ai bisogni moderni e da sottoporre  
per la giunta stessa ad all. Prov.  
Consiglio Comunale.

Nella presente si è detto Deliberando  
trasmettere a V. C. gli atti Regolamentari  
rispetti ai altri Comuni, che potranno  
eventualmente essere di guida per  
la compilazione dello Schema esposto.

Con osservanze

Il Sindaco

L. Luzzi

Luigi Luzzi



Gallarate, li 17 Febbre 1905

Risposta al *la nota*

del 13 con N. 544.

## COMUNE DI GALLARATE

ELENCO delle Carte che si trasmettono all' *L. H. Simon*  
*Sindaco* *Legnano*

| NUMERO                      |             | DESCRIZIONE DELLE CARTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OSSERVAZIONI                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d'ordine                    | delle Carte | motivo per cui si trasmettono                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                     |
| 1                           | 1           | <i>1 copia manoscritta del</i><br><i>Regolamento di Pubblica</i><br><i>Igiene in vigore presso</i><br><i>questo Comune</i><br><i>(che fu il regio di Milano)</i><br><i>at. S. M. come da richiesta</i><br><i>fatta colle note dell'indicata</i><br><i>Per relativa opera di copiare</i><br><i>e controindicata.</i><br><i>con assente</i> | <i>1</i><br><i>La S. copia</i><br><i>La S. da</i><br><i>invece a la</i><br><i>l'agire al bi</i><br><i>Sindaci</i><br><i>Spbarce</i><br><i>Supplicati</i><br><i>incariato per</i><br><i>le copie</i> |
| IL COMMISSARIO REGIO        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |
| <i>Castaldi</i>             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |
| ARCHIVIO                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |
| Cat. 4. Clas. 2. Fasc. .... |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |





Addì 16 di Febbraio 1905



Per corrispondere alla richiesta fattami  
dalla S.V. Illma col foglio 13 corrente, pregiomi  
trasmetterLe, in piego a parte, un esemplare  
del nuovo Regolamento d'Igiene deliberato da  
questo Consiglio Comunale, avvertendo che il  
medesimo non venne ancora approvato dall'Auto-  
rità superiore.

Con distinta stima

IL SINDACO  
*Am. P. Palestini*

Illmo Signor  
Sindaco di

LEGNANO

FIRMATI

*P. Ferraris*  
*Baccalini ben*  
*Laurand*

PRESIDENTE

MEMBRO ANZIANO

Segretario Capo *Laurand*

Copia della presente deliberazione venne pubblicata a sensi dell' art. 123 nuovo Testo unico, del 4 Maggio 1898 N. 164 della Legge Comunale e Provinciale all' albo pretorio del Comune nel giorno di \_\_\_\_\_ 190 \_\_\_\_\_ e non venne fatta alcuna opposizione.

Il presente estratto, concorda coll'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO CAPO

*Laurand*

*A 2690*

*Visti: Gallarate 16.10.1905*

*St. M. P. P. P.*  
*M. P. P.*



ARCHIVIO

Cat. 1/1. Clas. 2. Fasc. ....





COMUNE DI LEGNANO

# REGOLAMENTO

PER

L'IGIENE PUBBLICA E SANITARIA



EDITO: ARZUFFO  
FRAN. TIP. A. VOLONTARIO  
1906



COMUNE DI LEGNANO

---

# REGOLAMENTO

PER

L'IGIENE PUBBLICA E SANITARIA



BENTU ARZUFFI  
PRIM. TIP. A. VOLONTARIO  
1906.



## Vigilanza Sanitaria.

**Art. 1.** — Il Sindaco nell'esercizio delle sue attribuzioni in tutto ciò che riguarda l'igiene e la sanità pubblica, si vale dell'Ufficiale Sanitario, il quale la esercita in conformità delle leggi e del presente Regolamento.

*Legge Sanitaria art. 1 - 2 - Regolamento Generale art. 3.*

*Legge Sanitaria art. 13 - Regolamento Generale art. 75.*

**Art. 2.** — Nell'applicazione dei provvedimenti igienici l'Ufficiale Sanitario è coadiuvato dal Veterinario Municipale e dall'Ingegnere Municipale ed ha alle sue dipendenze le guardie municipali. Egli può inoltre chiedere il concorso dei medici e delle levatrici comunali.

*Regolamento Generale art. 51. Reg. decreto 6 Luglio 1890.*

**Art. 3.** — L'Ufficiale Sanitario è direttamente incaricato di prendere tutti i provvedimenti d'indole tecnica e sanitaria consentiti dal presente Regolamento, relativi alla profilassi delle malattie infettive degli uomini e degli animali, alla salubrità degli alimenti e delle bevande poste in commercio, alla vaccinazione ed alla polizia mortuaria.

E così pure per mezzo delle Guardie potrà far procedere a visite ed ispezioni, nei cortili, negli anditi, nelle scale, botteghe, depositi e simili.

Potrà ordinare il sequestro e la distruzione delle materie alimentari guaste e pericolose, anche indipendentemente dai verbali contravvenzionali, per cui si dovrà procedere a termini di legge previe le constatazioni possibili con testimoni o con periti.

*Regolamento Generale art. 74.*

**Art. 4.** — Per tutti i provvedimenti che richiedono spese sia da parte del Comune come dai privati, per le misure disciplinari e contravvenzionali l'Ufficiale Sanitario dovrà fare speciali rapporti

scritti al Sindaco al quale solo spetta applicare la legge ed il Regolamento. L'Ufficiale Sanitario terrà apposita registrazione motivata di tutti gli atti d'ufficio da lui compiuti.

**Art. 5.** — Le analisi chimiche e batteriologiche e microscopiche verranno fatte eseguire in un Laboratorio scelto dal Comune, fino a quando l'Ufficiale Sanitario sarà provvisto di speciale gabinetto.

L'Ufficiale Sanitario terrà registrazione anche di queste analisi e dei loro risultati oltrechè dei provvedimenti presi.

*Regolamento Generale art. 74.*

**Art. 6.** — Qualora il detentore o spacciatore di oggetti sequestrati provi che, se esse non hanno i caratteri richiesti, ciò avvenne a sua insaputa e contro sua volontà, il Municipio gli rilascerà, a sua domanda, un certificato del risultato dell'esame per la rivalsa contro il fornitore.

*Reg. Decreto 6 Luglio 1890 - art. 19.*

**Art. 7.** — L'autorità Comunale potrà pubblicare il nome di quei rivenditori che fossero recidivi nello smercio di oggetti di uso domestico o personale, o di sostanze alimentari, guaste, alterate o nocive, e togliere la licenza d'esercizio.

*Istruzioni annesse al R. Decreto 6 Luglio 1890 art. 23.*

*Regolamento d'Igiene di Milano art. 29.*

**Art. 8.** — Le guardie daziarie sono incaricate come quelle Municipali di vigilare sulla qualità delle materie messe in commercio.

## Vigilanza Zooliatria.

**Art. 9.** — La vigilanza zooliatria è affidata al Veterinario Comunale, facente parte dell'Ufficio d'Igiene alla dipendenza dell'Ufficiale Sanitario.

**Art. 10.** — Il Veterinario Comunale deve: Denunciare tutti i casi di malattia infettiva per gli opportuni provvedimenti.

Ispezionare gli animali esposti sul mercato o nelle stalle annesse, gli animali da macello ed i locali di macellazione, le carni fresche macellate, e le carni salate o comunque preparate, i laboratori e gli spacci delle medesime.

Esaminare le carni d'ogni genere macellate o preparate che venissero sequestrate perchè insalubri, di ignota provenienza, o di

qualità diversa da quella cui dovrebbero appartenere, redigere le relative perizie, ordinarne la distruzione se del caso.

*Reg. Gen. Sanitario Art. 63.*

I veterinarii liberi esercenti sono obbligati a denunciare all'Ufficio Sanitario tutti i casi di morte o di malattia infettiva degli animali che siano venuti a loro conoscenza, perchè l'Ufficio possa prendere gli opportuni provvedimenti.

**Art. 11.** — Se un animale muore di malattia infettiva è vietato farne qualsiasi trasporto o dislocazione senza il permesso dell'Ufficiale Sanitario.

**Art. 12.** — È vietato il trasporto ed il transito per il paese di animali morti di malattia salvo che per portarli alla sardigna Municipale. Le carni di animali morti fuori paese per poter liberamente transitare per il territorio comunale o anche per portarle al macello dovranno esser provviste di certificato sanitario steso di tutto pugno dal veterinario stesso non posteriore a 24 ore, e portante i bolli e contrassegni che distinguono le carni che accompagnano, previa denuncia al Direttore del Macello.

**Art. 13.** — Se dagli agenti daziarii e dai vigili venisse scoperto nel territorio Comunale un animale morto di cui si volesse far smercio e non fosse munito di Certificato sanitario, verrà subito sequestrato, e rimarrà in sardigna fino a che il Veterinario non abbia dichiarato la causa della morte e la commestibilità della carne.

**Art. 14.** — Le infrazioni alle disposizioni degli articoli precedenti, dovranno esser punite in conformità della legge, e daranno diritto al Comune di farsi risarcire delle spese che eventualmente saranno state incontrate.

*Art. 151 Legge Comunale sui provvedimenti d'Ufficio.*

### **Dell'Assistenza medico chirurgica ostetrica farmaceutica ai poveri.**

**Art. 15.** — Il Comune provvede all'Assistenza sanitaria pubblica per mezzo dei suoi medici condotti e delle levatrici condotte, i cui doveri sono stabiliti dai singoli capitolati.

**Art. 16.** — Il Comune provvede ai miserabili le medicine, ed i presidi chirurgici, purchè siano muniti di ricetta medica, se

a ciò non provveda la Congregazione di Carità o le altre opere Pie per mancanza di fondi.

**Art. 17.** — Chi vuole anche temporaneamente esercitare nel comune l'arte salutare dovrà darne avviso all'Ufficio di Igiene, e depositare la propria firma nel registro Comunale ostensibile ad ogni richiesta del pubblico.

*Legge sanitaria art. 22 - 23*

*Reg. Gen. art. 65.*

**Art. 18.** — I droghieri, profumieri, colorari, erbaioli, sempliciisti, liquoristi, confettieri, fabbricanti di preparati farmaceutici, di olii essenziali, acque e fanghi minerali d'ogni genere, di bevande e sostanze alimentari d'ogni genere che intendono esercitare la propria industria nel paese dovranno darne il preventivo avviso all'Ufficio d'Igiene.

*Legge Sanitaria art. 22.*

*Reg. art. 73 - 74 - 75.*

**Art. 19.** — E' proibito di occupare e non sarà concessa licenza o di occupazione di vie, piazze o di qualsiasi spazio pubblico sia per eseguire operazioni relative all'arte salutare, sia per vendere sostanze annunziate come farmaci di uso interno od esterno.

*Circolare Ministeriale M.<sup>o</sup> dell'Interno 12 Giugno 1890.*

*Reg. d'Igiene di Milano Art. 37. Reg. d'Igiene di Torino art. 57.*

**Art. 20.** — L'esercizio della farmacia, e delle sostanze medicinali, degli Ospedali e Case di cura e di Assistenza Ostetrica è regolato dalla legge 22 Dicembre 1888 e dal Regolamento 3 Febbraio 1901.

## Igiene del Suolo e dell'Abitato.

**Art. 21.** — Sono proibite quelle opere che intendono a modificare il naturale deflusso delle acque quando siano riconosciute dannose alle strade Comunali o private.

*Legge Sanitaria art. 30.*

**Art. 22.** — I proprietari di fondi vicini all'abitato devono conservarli liberi da impaludamenti provvedendoli all'occorrenza dei necessari canali di scolo, sempre liberi.

*Legge Sanitaria art. 36.*

**Art. 23.** — Le irrigazioni a scopo agricolo sono permesse purchè l'acqua vi abbia corso continuo e non sia causa di impaludamento.

*Istruz. M.<sup>e</sup> 20 Giugno 1896, art. 5.*

**Art. 24.** — Non sono tollerate e debbono prosciugarsi le acque stagnanti in vicinanza di qualunque abitazione qualora ne possa venir danno alla salute degli abitanti.

*Istruz. M.<sup>e</sup> 20 Giugno 1906 art. 6.*

**Art. 25.** — Non è permessa la macerazione del lino, della canapa e delle piante tessili in genere nei corsi d'acqua.

*Legge San. art. 37-38.*

*Reg. San. art. 92.*

**Art. 26.** — La macerazione delle piante tessili potrà farsi in vasche appositamente costrutte a non meno di 200 metri dall'abitato e secondo le norme stabilite dalle istruzioni ministeriali 20 Giugno 1896, e seguenti ed eventuali successive modificazioni.

*Reg. Gen. art. 92-102.*

**Art. 27.** — E' vietata l'immissione di materie fecali e delle acque domestiche di rifiuto nella fognatura del paese e nei corsi d'acqua se non oltre 200 metri a valle del paese stesso. Così sarà anche delle acque di rifiuto industriale, se non convenientemente depurate. Agli industriali è fatta la scelta del metodo di depurazione. L'Ufficio d'Igiene deve invigilare che la depurazione venga costantemente ed efficacemente effettuata.

*Legge Sanitaria 40.*

*Regol. Gener. art. 41.*

*Istruz. Minist. 20/6 - 1896 art. 16 - 20 - 22 - 23.*

**Art. 28.** — Non sarà permessa la costruzione di case prospicienti le vie, se non nelle linee segnate dal piano regolatore.

L'ampiezza delle strade non sarà mai inferiore a metri 8.

Ogni proprietario è tenuto a cingere la sua proprietà verso il suolo pubblico con marciapiedi in selciatura largo almeno un metro.

*Legge sui piani regolatori.*

*Istruzione Ministeriale 20/6 - 1896 art. 31.*

**Art. 29.** — La nettezza delle strade spetta all'amministrazione Comunale. I proprietari ed i frontisti saranno però tenuti alla pulizia del marciapiede prospiciente alla loro casa o negozio. La spazzatura dovrà esser fatta previa innaffiatura. Le vie pubbliche

saranno scopate durante le ore mattutine e cioè dalle ore sei alle dieci d'inverno e dalle quattro alle otto d'estate.

*Istruzione Minist. art. 34.*

**Art. 30.** — Nessuno potrà mai gettare o spandere materie escrementizie, letame materiali di rifiuto, residui di demolizioni, di scavi e simili sulle vie pubbliche o private o nei cortili o nei corsi d'acqua. E' proibito sbattere tappeti e stuoie e qualsivoglia indumento lungo le vie dell'abitato.

*Regol. Generale art. 91 - Istruz. Minis. art. 112 - 113.*

**Art. 31.** — Tutte le strade e piazze dei centri abitati siano pubbliche o private, saranno provvedute di facile e pronto scolo delle acque meteoriche, o alla loro superficie o per mezzo di canali nel sottosuolo.

*Istruz. Minist. 266 - 1896 - art. 32 - 33.*

**Art. 32.** — Nessuno potrà costruire, ampliare o rifare in tutto od in parte una casa destinata ad uso abitazione tanto nel paese quanto nella campagna senza aver presentato il relativo progetto all'Ufficio Comunale ed averne ottenuta l'autorizzazione dal Sindaco il quale la concederà soltanto se la Commissione Edilizia ne avrà dato parere favorevole sotto il rispetto tecnico e igienico.

*Istruz. Ministeriale 266 1896 - art. 35 - 36 - 38.*

*Legge Sanitaria art. 38.*

*Registro Generale art. 88 - 93.*

**Art. 33.** — Le case nuove, od in parte rifatte non potranno essere abitate se non dopo averne avuta autorizzazione dal Sindaco, il quale la rilascerà soltanto dopo avvenuta l'ispezione tecnico-sanitaria secondo l'art. 39 della legge sanitaria, e purchè dalla ispezione risulti che non mancano i requisiti dei capitoli seguenti.

*Legge Sanitaria - art. 39 - Reg. Gener. art. 87 - 99.*

*Istruz. Minist. art. 137.*

**Art. 34.** — Non risultando l'abitabilità dall'ispezione tecnico-sanitaria di una casa: il sindaco, sentito il parere dell'Uff. Sanitario prescriverà le modificazioni e modalità opportune, ed una seconda visita verrà fatta dopo un mese dietro domanda del proprietario.

*Istruz. Minist. art. 138.*

**Art. 35.** — Ove non siano attuabili sufficienti miglioramenti, od il proprietario si rifiuti di farli, il sindaco ordinerà la chiusura della casa secondo l'articolo 41 della Legge sull'Igiene e Sanità pubblica e salvo i diritti stabiliti all'articolo 100 del Reg. Generale



Sanitario 3 Febbraio 1901 e le norme stabilite all'articolo 236 del Regolamento stesso.

**Art. 36.** — Non è permessa l'apertura e l'abitazione di case urbane o rurali;

1.<sup>o</sup> Quando gli ambienti difettano d'aria o di luce.

2.<sup>o</sup> Quando abbiano ambienti e specialmente camere da letto con pavimento ad un livello inferiore al piano stradale, o del suolo che lo circonda.

3.<sup>o</sup> Quando i letamai non siano convenientemente pavimentati.

4.<sup>o</sup> Quando il suolo sia umido ed i muri non ben prosciugati.

5.<sup>o</sup> Quando non sia stato provveduto allo smaltimento delle acque immonde e delle materie escrementizie secondo le norme del presente Regolamento.

6.<sup>o</sup> Quando non sia garantita una conveniente quantità di acqua immune da inquinamento, per uso domestico.

7.<sup>o</sup> Quando vi siano altre manifeste cause di insalubrità.

8.<sup>o</sup> Quando abbiano cortili chiusi dai quattro lati con superficie inferiore alla quarta parte delle superficie dei muri che li cingono.

*Reg. Gen. art. 89 - Istruz. M. 58 - 81 - 55 - 50 - Reg. Gen. Torino art. 38.*

**Art. 37.** — Le vie private sono soggette alle stesse prescrizioni stabilite per le vie pubbliche. Alla loro manutenzione debbono provvedere i proprietari, salvo che questa spetti al Comune per acquisito diritto al pubblico passaggio.

*Istruz. M. art. 42.*

**Art. 38.** — I proprietari di case lungo le strade con fognatura non possono dare sfogo alle acque dei loro cortili sul suolo pubblico; previa licenza dell'autorità Comunale potranno mandarle nelle chiaviche col mezzo di cunicoli sotterranei. I pozzi destinati a ricevere acqua piovana sono tollerati purchè distanti almeno cinque metri dai pozzi d'acqua viva: tale distanza sarà misurata all'esterno delle canne.

*Reg. Generale di Torino art. 101.*

**Art. 39.** — Possibilmente in ogni fabbricato, ma tassativamente in quelli costruiti in luoghi umidi e non cantinati, le fondazioni saranno separate dai muri che sopportano per mezzo di strati di materiale impermeabile. Il pavimento del piano terreno dovrà avere opportune opere contro il passaggio dell'umidità.

*Istruz. M. art. 54 - 56 - 57.*

**Art. 40.** — In caso di demolizione anche parziale di edifici si dovranno praticare frequenti bagnature ai muri ed ai materiali per impedire il sollevamento della polvere.

*Norme di Igiene per la Costruzione della case.*

**Art. 41.** — L'elevazione del pavimento del piano terreno sul piano stradale o sul terreno circostante dovrà sempre essere di almeno cent. 15, questo spazio sarà usato come vespaio se non esiste sotterraneo.

L'altezza degli edifici nelle strade nuove non potrà mai superare di una volta e mezza la larghezza della strada prospiciente.

E' fatta eccezione per le opere monumentali per cui sarà necessaria l'approvazione della Giunta Municipale.

*Istruz. M. art. 61.*

**Art. 42.** — Ogni ambiente che debba servire per abitazione deve essere munito di finestre apribili all'esterno, non deve avere una altezza minore di metri tre, e 25 metri di cubatura.

I soffitti dei solai devono avere un controsoffitto con spazio d'aria interposto per impedire la diretta influenza delle variazioni di temperatura esterna.

Nelle nuove costruzioni la superficie illuminante delle finestre non sarà mai minore di 1/10 della superficie della stanza e quando vi sia una sola finestra questa dovrà sempre essere di almeno mq. 1.50.

*Regol. art. 89 - Istruz. M. art. 68 - 65 - 66,*

*Norme di Igiene per la Costruzione delle case art. 6.*

**Art. 43.** — E' proibito tappezzare stanze con carte o stoffe tinte con colori nocivi.

*Legge Sanitaria art. 43.*

**Art. 44.** — E' vietata l'abitazione diurna o notturna in locali anche preesistenti a questo regolamento di un numero di persone sproporzionato alle condizioni di capacità e di aereazione dell'ambiente e ciò a giudizio dell'Ufficiale Sanitario.

*Reg. art. 89 - Istruz. art. 66.*

**Art. 45.** — Gli albergatori, gli osti e gli affittacamere, indipendentemente dalle leggi di Pubblica Sicurezza, per esercitare la loro industria dovranno farne domanda al Sindaco, il quale permetterà l'apertura dell'esercizio semprechè le condizioni di igiene siano riconosciute opportune dall'Ufficiale Sanitario.

Nei dormitoi ciascun letto non potrà servire che per una persona.

In caso di malattia fra gli inquilini si dovrà far richiesta del medico, e darne pure avviso all'Ufficiale Sanitario.

**Art. 46.** — Per l'esercizio di Convitti, scuole private, asili infantili, ecc. si dovrà darne avviso 15 giorni prima dell'apertura al Sindaco il quale ne rilascerà il permesso se tutte le disposizioni Sanitarie saranno osservate.

L'Ufficiale Sanitario dovrà fare visite di controllo perchè le condizioni siano sempre mantenute opportune.

*Regol. Istruz. Elementare 9 ottobre 1895 art. 207 - 208.*

*Regol. 15 Novembre 1900 N. 483.*

*Legge Sanitaria 22 art. - Reg. Gener. 73 - 74 - 75 - 143 - 144 - 153.*

**Art. 47.** — Ogni casa urbana dovrà essere munita di una latrina per ogni alloggio di quattro camere.

Per gli alberghi e per gli affittacamere sarà sufficiente una latrina ogni sei letti.

Nei dormitori e negli stabilimenti industriali basta una latrina ogni <sup>40</sup> persone. Saranno separati i sessi.

Le latrine dovranno avere un finestrino comunicante coll'esterno, dovranno sempre essere pavimentate, ed avere uno zoccolo dell'altezza di almeno mt. 1,50 di materiale impermeabile. Non potranno mai aprirsi in una stanza d'abitazione.

Il piano ed il tappo dovranno essere di marmo, di ardesia, di cemento ecc. escluso sempre il legno, salvo per le latrine dette all'inglese.

Le canne delle latrine dovranno essere di ferro, di ghisa o di terra cotta verniciata o di cemento ben innestate fra loro. Le latrine dovranno sempre essere mantenute pulite ed inodore.

*Istruz. Minist. art. 70 - 71.*

*Regol. sul lavoro delle donne e dei fanciulli, art. 16.*

**Art. 48.** — E' proibito gettare le immondizie delle case nei cortili, ecc. Perciò in ogni casa dove siano due o più famiglie locatarie, i proprietari faranno porre apposite canne ben intonacate che servano per gettarvi le spazzature. L'apertura nei piani non potrà essere fatta nelle stanze, e dovrà esser perfettamente chiudibile con bocca di metallo.

Queste saranno aperte in alto con apposito conignolo coperto ed in basso metteranno in una apposita bocca ermeticamente chiusa.

I materiali di rifiuto dovranno essere portati fuori dall'abitato con veicoli fatti in modo da evitare le cattive esalazioni ed il disperdimento sul suolo pubblico.

*Istruz. M. art. 76.*

**Art. 49.** — Non si potrà far esalare il fumo con tubi od altro inferiormente al tetto. Ogni fabbricato dovrà esser munito di canali di gronda e di tubi di sfogo che mettano nelle fogne pubbliche, nelle vie ove vi sono, e sul selciato ove manca la fogna.

Questi canali dovranno a cura dei proprietari essere sempre mantenuti in perfetto stato.

*Istruz. M. 77 - 80*

**Art. 50.** — Le stalle e le scuderie devono esser tenute preferibilmente separate dai locali di abitazione, devono esser munite di appositi scoli, prender luce direttamente dall'esterno, avere pavimenti impermeabili, canne di ventilazione, altezza del soffitto non inferiore a metri tre.

*Istruz. M. art. 74 - 75 - 133.*

**Art. 51.** — Il letame non potrà esser depositato nei cortili se non dentro apposite fosse con pareti impermeabili ed ermeticamente chiuse. Il trasporto del letame dovrà farsi con carri costrutti in modo da evitare disperdimento lungo l'abitato.

*Regol. Torino art. 137 al 151.*

*Regol. Milano art. 79 al 82.*

## Acqua potabile e pozzi

**Art. 52.** — L'Ufficio d'igiene dovrà mantenere rigorosa vigilanza sulla qualità e salubrità dell'acqua potabile, che verrà servita per mezzo di apposita conduttura; nonchè sui canali e sulle distribuzioni.

Nel raggio di distribuzione dell'acqua potabile tutte le case dovranno essere munite di conduttura apposita per l'abitazione di ciascuna famiglia.

Per ciascuna casa le prese dell'acqua potabile devono esser fatte direttamente dalla conduttura stradale ad afflusso libero. Sono escluse le vasche ed i serbatoi, salvo per l'uso industriale.

Le fontane pubbliche dovranno esser fatte in modo che non sia possibile l'inquinamento dell'acqua nel suo attingimento.

*Legge Sanitaria art. 22 - 39.*

*Istruz. M. art. 45 - 84 - 85.*

*Regol. Torino art. 158 - Regol. Milano art. 151*

**Art. 53.** — I pozzi d'acqua per uso potabile e domestico devono:

Esser costrutti per modo che la cassa sia impermeabile almeno sino a dieci metri dal suolo:

Esser lontani almeno 5 metri, misurati dalla circonferenza, dai pozzi neri, buche di letame, fosse da immondizie:

Esser provvisti di pompa da presa o per lo meno di secchia fissa:

Esser provvisti da apposita serratura a chiave.

*Istruz. 80 - 81 Regol. Milano art. 158 - Regol. Torino art. 159 - 169*

**Art. 54.** — E' proibito gettare immondizie o altra materia nei pozzi.

I pozzi che venissero dichiarati inetti per lo svilupparsi di malattie infettive dovranno esser espurgati a spese del proprietario e secondo le norme dettate volta a volta dall'Ufficio Sanitario.

Se un pozzo venisse chiuso dovrà esser riempito di sabbia e di ghiaia.

*Legge Sanitaria art. 44*

## Bagni Pubblici

**Art. 55.** — I bagni pubblici dovranno avere acqua pura e corrente; sarà proibito di bagnarsi nella vasca comune a coloro che presentano malattie della pelle.

*lo per le parti  
antibac*

## Pozzi Neri

**Art. 56.** — Ogni casa sarà munita di pozzo nero costruito con materiale buono ed impermeabile. Il chiusino dovrà esser perfetto perchè sia inodoro. I pozzi neri non potranno mai immettersi nelle fognature cittadine, nè essere in comunicazione con tubi di lavatoi o con canali di gronda.

E' permesso l'espurgo dei pozzi neri soltanto con carri pompa inodori.

Le materie fecali dovranno essere trasportate nell'aperta campagna oppure versate in appositi serbatoi.

I serbatoi dovranno essere costruiti a distanza non minore di 200 metri dall'abitato e con muratura impermeabile.

*Legge Sanit. art. 39 - 40.*

*Regol. art. 89 - 91.*

*Deliberazione Comunale di Legnano 5 Marzo 1905.*

**Art. 57.** — Alle case fabbricate nell'aperta campagna distanti almeno 100 metri del grosso dell'abitato si applicheranno le seguenti prescrizioni.

I cortili, le vie, le porte dovranno essere sempre tenuti nella massima nettezza e provvisti di sufficienti scoli.

Il piano del pavimento terreno dovrà esser elevato di almeno cent. 30 sopra il piano della circostante campagna.

I pollai, le stalle, i porcili dovranno esser possibilmente distaccati dall'abitazione, sempre puliti, non mai in comunicazione diretta con qualsiasi stanza.

Potranno tenersi mucchi di letame purchè siano in condizioni da evitare l'inquinamento del pozzo, nè possano nuocere alla salute pubblica.

Ogni casa abbia possibilmente il suo pozzo con secchia fissa.

*Regol. Gener. art. 91.*

*Istruz. M. 52 - 135 - 131 - 130 - 117.*

### **Industrie insalubri e pericolose.**

**Art. 58.** — Non possono esercitarsi nell'abitato industrie, manifatture, depositi insalubri senza il permesso della Giunta previo parere dell'Ufficiale Sanitario che dovrà accertarsi della validità ed efficacia dei mezzi per la tutela della Sanità Pubblica. Le cautele richieste saranno quelle indicate dalla legge.

Per le industrie che emanano odori nauseanti, si dovranno applicare opportuni mezzi che neutralizzano gli odori per non pestilenziare l'aria.

*Legge Sanitaria art. 38*

*Regol. Gener. Sanitario art 93 - 94 - 95 - 96 - 103 - 104 - 105.*

I depositi di materie fecali sono considerati come industrie insalubri.

### **Igiene degli alimenti, delle bevande, e degli oggetti d'uso domestico.**

**Art. 58.** — È vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere somministrare ai propri dipendenti materie alimentari, di cibo o bevanda, guaste, con segni di decomposizione anche solo incipiente, corrotte, infette o per qualsiasi altro modo insalubri e nocive.

Gli oggetti di uso domestico, attrezzi ed utensili, piatti, stoviglie, scodelle, bicchieri, forchette, cucchini fatte con leghe metalliche contenenti piombo od antimonio, oppure verniciati con miscugli contenenti tali materie saranno considerati come nocivi alla salute.

*Legge Sanitaria art. 42 - Regol. art. 125.*

*Regol. modificato 23p6 1904 N. 369.*

*Legge Sanitaria 25f2 1904 art. 16.*

**Art. 60.** — Negli spacci di sostanze alimentari è vietato involgere le sostanze stesse in carta sucida, stampata, colorata con sostanza nociva manoscritta o che ecceda nel peso il grammo per ogni decimetro quadrato.

La carta stampata, o la manoscritta sarà permessa solo per avvolgere sostanze alimentari secche.

*Regol. Gener. Sanitario N. 126 - 3p2 1900.*

**Art. 61.** — Le sostanze alimentari soggette a facile inquinamento non potranno esser esposte se non in vetrine chiuse oppure convenientemente coperte.

Le sostanze alimentari per le quali in commercio è tollerata la mescolanza con ingredienti innocui, ma dotati di valore nutritivo, purchè questi non siano aggiunti a scopo d'alternare il peso, il volume, nascondere la cattiva qualità, o quelle altre cui si sia sottratto in tutto od in parte un costituente di valore alimentare possono esser vendute purchè portino un cartellino che indichi chiaramente la natura di questi prodotti.

In mancanza di tali indicazioni le sostanze saranno considerate adulterate e trattate come tali.

*Legge Sanitaria 42.*

*Regol. Gener. 107 - 108.*

## Carni di Animali da Macello.

**Art. 62.** — Si considerano come carni di animali da macello i muscoli e le altre parti molli dei bovini, suini, equini, caprini ed ovini.

E' assolutamente vietato macellare in Comune animali, bovini, suini, equini, caprini ed ovini, se non nell'apposito Macello Municipale. Tutti gli animali prima di essere macellati dovranno essere visitati dal Veterinario municipale; e le carni non saranno commerciabili se non dopo il suo parere favorevole, e perciò bollate

col timbro apposito. Tale visita sarà soltanto omessa quando per meteorisismo, recente frattura od altre lesioni gravi fosse necessaria la pronta macellazione. Le carni però non potranno esser vendute se non dopo parere favorevole del Veterinario.

Non sarà permesso commerciare carne macellata in altro paese, anche munita di certificato veterinario, senza avere adempiuto a tali formalità.

*Regol. speciale per la macellazione 3/8 art. 17.*

*Regol. General. Sanitario 109.*

*Regol. Generale 3/8 1890 art. 7.*

*Regol. del Macello 5/6 1898.*

*Regol. Speciale 3/8 1890 art. 15.*

**Art. 63.** — Non potranno esser usate a scopo alimentare le carni di animali colpiti da rabbia, tarcino, carbonchio, o da altre malattie contagiose per l'uomo: le carni saranno sempre distrutte nell'apposita sardigna.

**Art. 64.** — Le carni di animali morti di malattia non contagiosa per l'uomo ma per cui il potere nutritivo delle medesime è assai diminuito saranno, utilizzabili per uso industriale non mai per uso alimentare.

*Regol. Gener. Sanitario 3/2 1901 art. 110.*

**Art. 65.** — Le carni dei suini e dei bovini affetti da panciatura leggiera non potranno esser messe in commercio se non dopo prolungata cottura. I visceri però devono esser completamente distrutti.

*Regol. Gener. 3 Agosto 22 - 28.*

**Art. 66.** — Non sarà permesso introdurre in paese, anche per uso privato, alcuna quantità di carne senza il visto sanitario di data non anteriore a 24 ore, steso di tutto pugno dal veterinario del Comune di origine, comprovante che le carni appartennero ad animale stato visitato e riconosciuto sano anche prima della macellazione, e macellato in detto Comune, indicante il peso ed il numero dei pezzi nonchè portante la riproduzione del timbro col quale i pezzi medesimi furono marcati.

**Art. 67.** — L'arte del macellaio non potrà esercitarsi comunitativamente a quella del locandiere e del salumiere e qualora la medesima ditta avesse due o più di questi esercizi dovrà separarli in distinti negozi senza comunicazioni tra di loro.

**Art. 68.** — Nessuno potrà attivare un macello, od anche una semplice vendita di carne senza averne ottenuta la licenza



del Sindaco. Questi la concederà se saranno soddisfatte le seguenti prescrizioni:

1.\* La bottega dovrà essere munita di serramenti che, per esser in tutto od in parte a griglia, permettano il libero passaggio dell'aria.

2.\* Per un'altezza almeno di due metri dal suolo, sarà fatto lungo le pareti un intonaco liscio impermeabile.

3.\* Il pavimento avrà sufficiente declivio per lo scolo delle acque di lavanda e metterà ad un canaletto in comunicazione con apposita fossa o colla fogna municipale.

4.\* Il banco di vendita sarà di marmo oppure di altro materiale non assorbente. Gli uncini ed i sostegni di metallo inossidabile.

5.\* Il personale impiegato porti giubba di tela, sempre pulita e non sia affetto da malattie trasmissibili.

*Regol. di Torino N. 288 - Regol. di Milano 195*

**Art. 69.** — E' vietato esporre carni fuori dello spaccio, e nelle aperture d'ingresso ed occultarne, nello spaccio medesimo, la più piccola quantità. Nella stagione estiva le carni dovranno essere coperte di puliti pannolini per impedire che vi si depositino la polvere o gli insetti.

*Regol. 3 Agosto art. 48 Reg. di Torino art. 98.*

**Art. 70.** — I carri per il trasporto delle carni macellate dovranno essere a coperchio stabile, foderati di lamiera zincata ad angoli arrotondati, porteranno il nome della ditta, nonché il numero della Cella al Macello; non potranno servire ad altri usi.

*Modif. di Regol. 3 Agosto 1890 art. 49.*

**Art. 71.** — Le ghiacciaie, ed i frigoriferi sono soggetti alla vigilanza sanitaria riguardo alla pulizia.

**Art. 72.** — Lo spaccio della carne equina non potrà farsi che in appositi e distinti negozi portanti l'insegna della merce da vendere e non sarà permessa che per animali sani.

*Approvato il 16/5 1905 N. 2670 della Regia Sotto-Prefettura.*

**Art. 73.** — Negli spacci e nei locali annessi non potranno tenersi unghioni, corna, pelli, e gli altri residui, dovranno perciò tenersi in appositi locali o depositi. La lavorazione delle trippe sarà soltanto permessa nel locale apposito del Macello.

**Art. 74.** — I laboratori di carni salate o comunque preparate dovranno corrispondere alle condizioni richieste per gli spacci di carne fresca.

La salatura e la conservazione dei lardi dovrà farsi soltanto con cloruro di sodio, (sal comune) o con salamoia fresca.

*Regol. 3 Agosto 1890 art. 52 - 53 - 63.*

### **Animali da Cortile, selvaggina, pesci crostacei e molluschi.**

**Art. 75.** — Non è permessa la vendita della selvaggina che non presenti le tracce dell'avvenuta uccisione; e quella da pelo è soggetta a vigilanza sanitaria come gli animali da macello.

*Regol. Gener. 3/2 1901 art. 116.*

**Art. 77.** — Sono esclusi dal consumo e saranno distrutti, il pollame e la selvaggina morti di malattia, od in via di putrefazione, il pesce appartenente a specie nocive, quello ucciso con sostanze narcotiche, o conservato con sostanze antisettiche o che presenti segni di colorazione per alterarne la figura. Le ostriche sono commestibili sotto le condizioni di legge.

*Regol. Gener. 3/8 1890 art. 69 - 70 - 71.*

**Art. 76.** — La vendita girovaga del pesce è permessa dietro licenza del Sindaco.

### **Latte, burro, formaggi.**

**Art. 78.** — Le stalle delle vacche e i recipienti da latte dovranno esser mantenuti pulitissimi. Le vacche e le capre tenute per la produzione del latte saranno in modo speciale soggette alla sorveglianza. Se una vacca fosse ammalata, ne verrà sospesa la vendita del latte.

*Presente Regol. art. 46.*

*Istruz. M. art. 74 - 75 - 133.*

**Art. 79.** — Per il latte venuto da altri paesi sarà sempre in facoltà dell'Ufficio d'Igiene di richiedere un certificato sanitario che comprovi non provenire da bestie malate.

*Regol. Gener. 3/8 art. 82 - 83 - 85 - 86 - 87.*

**Art. 80.** — E' vietata e punita secondo legge, la vendita del latte anacquato od impoverito oltre misura di sostanze nutritive, od in qualsiasi modo adulterato, o malato.

*La legge punisce*

1. Ufficio Sanitario dovrà fare frequenti analisi  
*Regol. Gener. 32 1901 art. 115.*

**Art. 81.** — Le foglie di viti che servono ad avvolgere frutta, burro od altre sostanze alimentari devono essere ben lavate in modo da non contenere sali di rame od altre sostanze nocive.

**Art. 82.** — E' vietata la vendita del burro, latticini, crema, formaggi e derivati in genere del latte, e quelli animali e vegetali, in qualsiasi modo guasti, sofisticati, od irranciditi. Il burro contenente margarina dovrà portare apposito cartello secondo prescrive la legge 1944 - 1894 N. 356.

*Regol. Gener. N. 107 - 102.*

*Reg. Decreto 3 Agosto 1890 art. 95 - 96 - 114.*

### **Prestinai.**

**Art. 83.** — E' vietata la vendita di farine in qualsiasi modo adulterate o sofisticate o mescolate o contenenti parassiti nocivi. E' pure vietato fabbricare pane o pasta con tali farine. E' vietato vendere pane malcolto, mancante di lievito, fermentato, ammuffito o comunque alterato, sofisticato o mancante di bollo.

Le paste colorate con sostanze innocue diverse dal rosso d'uovo, sono permesse a condizione che vengano dichiarate con cartellini al compratore.

**Art. 84.** — Il trasporto del pane per le vie dovrà farsi in ceste accuratamente coperte con tela impermeabile.

Il ripostiglio soprastante il forno non potrà servire per luogo da dormire.

**Art. 85.** — Le caldaie per l'acqua siano sempre stagnate. La maslia sia costantemente mantenuta pulita.

**Art. 86.** — Per aprire un forno od uno spaccio di pane si dovrà farne domanda al Sindaco che la concederà udito il parere dell'Ufficiale Sanitario in riguardo all'igiene della bottega e del laboratorio.

### **Frutta, Erbaggi, Funghi.**

**Art. 87.** — La frutta, i legumi, gli erbaggi destinati alla alimentazione potranno esser equsestrati se immaturi sporchi o guasti

od in qualsiasi modo dannosi alla salute. Sarà permessa la sola vendita dei funghi della famiglia dell'uovolo e del porcino.

### **Spezie.**

**Art. 88.** — È proibita la vendita di droghe e spezie la cui qualità non corrisponda al nome sotto cui sono vendute o che siano avariate, esaurite od alterate o falsificate.

*Regol. Gener. N. 160.*

### **Vino, aceto, birra, liquori.**

**Art. 89.** — Il commercio del vino è regolato dalla legge 11 Luglio 1904 nonchè dalla legge Sanitaria 2212 - 1888.

**Art. 90.** — Frequenti prelevamenti per le analisi verranno praticati dall'Ufficio d'igiene per l'osservanza della legge.

### **Acque, gazose, limonate e ghiaccio.**

**Art. 91.** — È proibito vendere acque gazose, limonate, gelati o altre bevande con acque o ghiaccio insalubre oppure contenente acidi minerali o materie edulcoranti diverse dallo zucchero di canna o di barbabietola.

*Reg. Gener. N. 162.*

**Art. 92.** — Il ghiaccio per uso alimentare deve esser puro e non mai commisto con terra o con altra materia; questo potrà solo servire per uso refrigerante od industriale.

*Regol. Sanit. 123 3 Febbraio*

### **Misure contro le malattie infettive dell'uomo e degli animali domestici.**

**Art. 93.** — Per disposto dell'articolo 45 della legge Sanitaria qualunque medico abbia osservato nel territorio Comunale un

caso di malattia infettiva o sospetta tale, deve nel termine di 48 ore, avvertire con l'apposita scheda l'Ufficiale Sanitario, segnando nome e cognome del malato, età e dimora, la denominazione della malattia, l'indicazione delle cause probabili e delle condizioni che ne hanno favorito lo sviluppo e dei mezzi adottati per impedirne la diffusione, se la famiglia ha mezzi per fare una sufficiente cura se conviene ricoverare l'ammalato all'ospedale: deve avvisare l'ufficio d'Igiene del giorno in cui si ritiene che l'individuo sia guarito ed anche se cambia di abitazione.

*Regol. 372 1901 N. 132.*

*Legge Sanitaria art. 55.*

*Regol. Gener. N. 130 - 131.*

**Art. 94.** — La levatrice che assistendo una puerpera rilevasse che la temperatura superi i 38 C. C. ha l'obbligo di avvisare il medico e denunciare la puerpera all'Ufficiale Sanitario.

*Reg. speciale per l'esercizio ostetrico 2372 - 1890 art. 4.*

**Art. 95.** — Per i casi di febbre puerperale, oltre prendere gli opportuni provvedimenti per impedire il dilagare della malattia l'Ufficiale Sanitario indagherà quale ne sia la causa, e, se del caso ne farà denuncia all'autorità giudiziaria.

La levatrice sarà dall'Ufficiale Sanitario obbligata astenersi dall'avvicinare altre puerpere e gravide per un periodo mai inferiore a cinque giorni e dovrà opportunamente disinfettarsi. In ogni modo dovrà averne permesso scritto dall'Ufficiale Sanitario.

*Regol. Gener. art. 166.*

**Art. 96.** — Il medico curante dovrà insegnare alle persone che assistono l'infermo tutte le precauzioni per evitare la propagazione del contagio.

*Regol. Gener. art. 132.*

**Art. 97.** — Ricevuta la denuncia l'Ufficiale Sanitario ne dà notizia al medico provinciale, ed eseguita una immediata indagine sulla causa, dispone per l'isolamento degli ammalati, manda gli agenti per le opportune disinfezioni degli ambienti e delle biancherie, dei bottini delle toghe, e fa al sindaco la proposta per rimuovere immediatamente tutte le cause di propagazione.

Finita la malattia, qualunque sia l'esito di essa, provvede per disinfezione generale delle stanze.

*Legge art. 55.*

*Regol. Gener. N. 131 - 136.*

*Ordinanza di Sanità interna 21 Maggio 96 art. 8 - 22 - 23.*

**Art. 98.** — Durante la malattia le disinfezioni possono essere affidate alla famiglia sotto la responsabilità del medico curante; finita la malattia le disinfezioni saranno sempre fatte o direttamente o sotto la sorveglianza degli agenti municipali.

*Regol. Gener. 138.*

**Art. 99.** Le biancherie sporche di ammalati contagiosi non potranno lavarsi né nei lavatoi pubblici, né darsi ai lavandai.

*Regolamento di Milano 277.*

**Art. 100.** — Le disinfezioni saranno fatte dal Comune per i poveri gratuitamente e così sarà loro provvisto gratuitamente il materiale disinfettante.

Gli abbienti pagheranno al Comune la somma di L. 10 per ogni stanza disinfettata.

*Regol. Gener. 138*

**Art. 101.** — Qualora risultasse che l'isolamento non viene osservato il Sindaco provvederà che l'isolamento sia mantenuto per mezzo di agenti speciali a spesa dell'ammalato o della famiglia.

Gli infrattori dell'isolamento saranno puniti con multa fino a L. 50 salvo le pene sancite dalle leggi.

*Regol. di Torino 470.*

*Regol. di Milano 278.*

**Art. 102.** — Le malattie per le quali è d'obbligo la denuncia e la disinfezione sono:

Morbillo, scarlattina, vaiolo e vaioloide, tifo addominale e petecchiale, difterite e crup., febbre puerperale, colera, febbre gialla, peste bubbonica, tubercolosi, malaria, sifilide, trasmessa per baidatico mercenario, rabbia, carbonchio, morva, farcino e tutte quelle altre che venissero indicate talj con apposite ordinanze ministeriale.

*Legge Sanit. 45*

**Art. 103.** — Chi abbia sofferto qualunque delle suddette malattie non potrà mai esser riammesso negli ospedali o nelle scuole che 20 giorni dopo dichiarato dal medico guarito per il vaiolo, difterite, scarlattina, e tifo; dieci giorni dopo per i casi di morbillo, varicella, pertosse, orecchioni, influenza.

## Vaccinazione.

**Art. 104.** — Il municipio provvede alla vaccinazione pubblica gratuita in due sessioni annuali, di tutti i nati nel semestre antecede-

dente alla sessione di vaccinazione e di quelli vaccinati la volta antecedente senza successo e che hanno l'obbligo d'esser rivaccinati.

Sono esclusi quelli che subirono il vaiolo e quelli che con certificato medico dimostrino di non poter subire tale operazione.

Tutti i vaccinati hanno l'obbligo di presentarsi dai 7 ai dieci giorni dopo al medico per la verifica delle vaccinazioni subite per le apposite registrazioni.

*Legge Sanitaria 51 - 52 Regol. speciale sulle Vaccinazioni 29/3 1892 art. 10 - 11 - 12 - 13 - 19.*

**Art. 105.** — Dovranno presentarsi alla rivaccinazione tutti coloro che avendo compiuto il decimo anno di età intendano frequentare scuole pubbliche o private, opifici, officine, ecc. e non furono rivaccinati o non hanno sofferto di vaiuolo.

*Regol. Gener. art. 16*

**Art. 106.** — Gli attestati di subita vaccinazione saranno rilasciati gratuitamente dall'Ufficio Sanitario, in base alle annotazioni fatte su speciali registri.

*Regol. Gener. art. 22*

## **Vigilanza sanitaria nelle scuole, convitti, asili ed istituti di educazione e di istruzione in genere.**

**Art. 107.** — Le scuole pubbliche o private, convitti ed asili sono direttamente soggette alla vigilanza igienica dell'Ufficiale Sanitario, il quale potrà farsi coadiuvare dai medici condotti.

*Regol. Gener. art. 143 - 144 - 145.*

**Art. 108.** — L'Ufficiale Sanitario visiterà frequentemente le scuole e sempre senza preavviso; la direzione delle scuole potrà richiedere il parere suo ogni volta ne sentirà il bisogno.

*Regol. Gener. 145*

**Art. 109.** — L'Ufficiale Sanitario oltrechè alla pulizia degli ambienti e degli alunni curerà di allontanare coloro che eventualmente fossero affetti da qualche malattia contagiosa o supposta tale, o da parassiti, e porrà speciale attenzione sulle facoltà visive degli allievi ed alla loro conformazione scheletrica prendendo opportuni provvedimenti.

*Regol. Gener. 145*

**Art. 110.** E' fatto l'obbligo ai parenti di denunciare la malattia per cui è assente uno scolaro.

**Art. 111.** — Per lo svilupparsi di malattie contagiose il sindaco (dietro parere dell'Ufficiale Sanitario) può ordinare la chiusura temporanea della scuola, o di una classe.

*Regol. Gener. 143*

**Art. 112.** — I convitti, asili, e scuole private dovranno esser disinfettati almeno una volta all'anno. Nei convitti e negli istituti di educazione le persone affette da malattie trasmissibili dovranno esser allontanate.

*Regol. Gener. 143*

### **Misure contro le malattie celtiche, la tigna e le altre malattie trasmissibili.**

**Art. 113.** — Alla vigilanza contro il diffondersi delle malattie celtiche e della sifilide per balneazione, provvede il Regolamento 3 febbraio 1901 art. 108 al 186.

**Art. 114.** — I barbieri e parrucchieri devono tenere la loro persona, gli istrumenti, le suppellettili, e la biancheria colla più scrupolosa nettezza, curando la sterilizzazione dei loro istrumenti con prolungate immersioni nell'acqua bollente od in soluzione antisettica ogni volta abbiano servito.

E' vietato servirsi di piumacciuoli per spargere cipria sulla pelle rasata. Per spargere e levare la cipria si adopereranno soltanto rispettivamente polverizzatori a secco e piumacciuoli di cotone, da distruggersi, questi ultimi, dopo averne usato anche una sola volta.

*Regol. Milano 323.*

• *Torino 506.*

• *Roma 239.*

### **Vigilanza sulle malattie contagiose del bestiame.**

**Art. 115.** — I proprietari, gli albergatori ed in modo speciale, i veterinari hanno l'obbligo di denunciare all'Ufficio Sanitario come all'Articolo 55 Legge 22 Dicembre 1888, le malattie infettive, o sospette tali, del bestiame.



*Legge 26 Giugno 1902 art. 1*

*Ordinanza di Polizia Veterinaria 3/3 1904 art. 1.*

**Art. 116.** — Appena ricevuta la denuncia l'Ufficio d'Igiene provvederà per l'isolamento della bestia infetta. Se nella stalla vi sono altre bestie queste verranno condotte e sequestrate in altra stalla, o, se il fatto succede durante la stagione estiva, in aperta campagna, in luogo cintato e coperto con stuoie; sempre separate dalle altre bestie. La cura di questi animali dovrà esser affidata ad un guardiano che non abbia contatto con personale di altre stalle.

*Ord. di Polizia 3/3 1904 art. 2.*

**17.** — Le stalle che furono occupate da animali malati per poter ancora servire, dovranno esser disinfettate. Il letame, la lettiera, la paglia, i foraggi e gli utensili la greppia, che furono in condizioni d'esser infettati saranno passati in apposito carro chiuso lontano dall'abitato ed interamente bruciati.

*Ordinanza Ministeriale di Polizia Veterinaria 3/3 1904 art. 2.*

**118.** — Gli animali morti di malattia contagiosa verranno trasportati col carro chiuso fornito dal Municipio nella sardigna e distrutti.

*Legge sulla Vig. Zoointrica art. 1.*

*Regol. Gener. art. 110.*

**119.** — Tutti gli uomini che ebbero contatto con le bestie infette vive o morte, dovranno assoggettarsi a diligenti disinfezioni.

*Ord. Polizia Veterinaria 3/3 1904 art. 6.*

**120.** — L'Ufficiale Sanitario, per mezzo del Veterinario Comunale, dovrà per ogni singolo caso dare opportune istruzioni per la disinfezione, la distruzione delle bestie infette e gli isolamenti.

**Art. 121.** — Se nel frattempo che non è ancora fabbricato nel Comune l'apposita sardigna, succedesse qualche caso di malattia infettiva, la distruzione della carogna verrà fatta a distanza non inferiore di 200 metri dall'abitato e dalle vie pubbliche, scavando una fossa nel terreno, ed abbruciando l'intera bestia, cospargendo i resti con acido solforico, previa lunghe incisioni sulla pelle e cospersioni con petrolio, si braceranno letame, paglia e tutto ciò che v'ebbe contatto. Il trasporto sarà fatto dagli agenti municipali coll'apposito carro.

*Regol. Gener. 3/2 1904 art. 100.*

**Art. 122.** — I proprietari di animali nelle di cui stalle si sia sviluppato una malattia contagiosa o comunque trasmissibile, non potranno condurli ai mercati, nè ai pascoli lungo i torrenti, e le arginature delle strade pubbliche, nè liberamente lasciarli vagare se non dopo trascorso quel tempo che l'Ufficio Sanitario avrà segnato per il sequestro di osservazione e li avrà perciò muniti di speciale permesso.

**Art. 123.** — Qualora domini una epizoozia in un paese limitrofo, verrà proibito l'ingresso ed il transito nel Comune agli animali, qual'ora i proprietari non presentino un certificato veterinario recente, vidimato dal Sindaco, comprovante la sanità delle bestie e del luogo di loro provenienza.

Tali certificati dovranno essere di data non antecedente alle 24 ore, saranno individuali per i cavalli, muli, asini, buoi, tori, vacche, collettivi per i gruppi non superiori a 50 della stessa specie per vitelli, porci, capre, pecore.

Dovranno in ogni caso percorrere quell'itinerario che il Sindaco vorrà con apposito manifesto segnare.

*313 1902 Regolamento di Polizia Veterinaria.*

*Regol. di Torino art. 542.*

**Art. 124.** — E' proibito vendere il latte delle bovine sospette d'affa epizootica o di qualsiasi altra malattia, che possa rendere nocivo l'uso del latte stesso.

*Regol. Gener. 312 1901 art. 113 - 114.*

**Art. 125.** — I cavalli colpiti da morva saranno trasportati imbavagliati con museruola impermeabile e muniti di materie disinfettanti al macello, quindi abbattuti secondo le norme che suggerirà l'Ufficio Sanitario.

*Regol. Gener. per la polizia zoolatrica 1896 art. 98.*

**Art. 126.** — I cani di qualsiasi razza o taglia dovranno portare un collare col nome del proprietario. Ogni cane di cui sia ignoto il possessore potrà esser sequestrato per cura dall'Autorità comunale, e nel termine di tre giorni sarà restituibile al padrone contro rimborso di una lira per giorno, oltre al pagamento di una multa da lire una a venticinque.

Nessuno reclamando il cane questo verrà venduto od abbattuto ed il proprietario primo non avrà più alcun diritto.

*Progetto di Regol. sulle Polizie Sanitarie degli animali domestici art. 106.*

*L'collare trasportato fornito di museruola  
possiede anche museruola e museruola.*

*bozzetto*

**Art. 127.** — Se un cane dà segni di idrofobia o fu morsiato da un altro cane idrofobo, il proprietario dovrà tenerlo rigorosamente custodito in luogo chiuso e sicuro e darne notizia al sindaco. Passato un isolamento di mesi 4 e riconosciuto sano, sarà rimesso in libertà.

*bozzetto*

*Regol. Gener. Sanitario art. 129 - 133.*

**Art. 128.** — I cani e tutte le bestie ricicciolate idrofobe saranno abbattute. La località e gli attrezzi che vennero per loro adoperati, saranno accuratamente disinfettati.

*Reg. Gener. art. 136.*

## Polizia Mortuaria.

**Art. 129.** — La denuncia dei decessi è obbligatoria per capi di famiglia, o chi per essi, per direttori di stabilimento ove si convive in collettività e per sanitari. All'atto della denuncia si deve esattamente indicare l'ora del decesso e fornire tutte le notizie riferenti all'età sesso stato civile domicilio ecc. del defunto. L'obbligo della denuncia si estende anche per i fœti espulsi morti a qualunque epoca di gestazione.

*Regol. speciale di polizia Mortuaria 25 Luglio 1902 art. 123.*

**Art. 130.** — Nel caso di rinvenimento di cadaveri di pezzi di cadaveri, od anche semplicemente di ossa umane chi ne farà la scoperta dovrà darne notizia all'autorità Municipale che provvederà secondo legge.

*Regol. speciale art. 4.*

**Art. 131.** — I morti di malattia contagiosa dovranno esser immediatamente trasportati a cura del Comune coll'apposito carro ermeticamente chiuso al cimitero, e quivi tenuti per 24 ore in osservazione nel deposito come di legge. La loro abitazione sarà disinfettata a norma degli articoli precedenti.

*Regol. speciale art. 11 - 19 - 20 - 21 - 32 - 33.*

**Art. 132.** — Non è permesso il seppellimento, l'autopsia, l'inumazione o la cremazione di un cadavere se non dopo 24 ore della constatata morte. Nei casi di morte improvvisa, o quando vi sia solo dubbio di morte apparente il periodo di osservazione sarà di ore 48. Nel periodo di osservazione il cadavere dovrà tenersi in condizioni da non impedire eventuali segni di vita.

Il prolungare il termine di seppellimento sarà riservato all'Ufficiale Sanitario e non sarà permesso che in casi specialissimi.

*Regol. speciale art. 9 - 10 - 12.*

**Art. 133.** — Il trasporto dei cadaveri lungo le vie dell'abitato dovrà esser fatto sugli appositi carri forniti per i soli poveri gratuitamente dal Municipio, agli altri a pagamento secondo la tariffa municipale.

*Regol. Gener. art. 17.*

**Art. 134.** Ogni cassa non dovrà contenere più di un cadavere salvo per la madre ed il neonato morti all'atto del parto.

*Regol. art. 54.*

**Art. 135.** — Nella cassa dovrà porsi una quantità conveniente di torba o di segatura di legno, e la cassa dovrà esser chiusa in presenza dell'ispettore funerario.

**Art. 136.** — Il regolamento pel servizio mortuario comunale deliberato in seduta del Consiglio Comunale 24 Luglio 1902, N. 50 approvato dal Consiglio Sanitario Provinciale e dalla Giunta provinciale amministrativa nelle rispettive sedute 17 e 28 Novembre 1902 N. 31994 è richiamato in aggiunta e correddazione al presente regolamento.

## Disposizioni Generali.

**Art. 137.** Il presente regolamento andrà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione, e da quel giorno sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari sull'igiene pubblica anteriori al presente regolamento.

**Art. 138.** — Le infrazioni alle prescrizioni del presente regolamento, per le quali non siano stabilite speciali pene dal Codice Penale, dalla Legge Sanitaria, o da altre disposizioni saranno

a termine dell'Art. 60 della Legge Sanitaria stessa punite con una multa da Lire cinquanta a Lire cinquecento.

Le contravvenzioni agli articoli 19 - 29 - 45 - 46 - 63 - 67 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 75 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 86 - 91 - 110 - 114 - 126 - 128 ultimo allinea sono ammessi a conciliazione e sono punibili a termini degli articoli 200 - 201 - 202 - 203 della Legge Comunale e Provinciale.

*Legnano, addì 24 Maggio 1905*

## LA GIUNTA MUNICIPALE

**G. Ferrario**

**E. Baccalini**

**C. Borsani**

**F. Vignati**

**Cap. P. Salmoiraghi.**

**L. P. Visconti**

L'UFFICIALE SANITARIO

**Dott. L. Gandini**

IL SEGRETARIO CAPO

**G. B. Raimondi**

